



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale



INTESA
PER LA PROSECUZIONE NELL'A.S. 2009/10 DELLE
"SEZIONI PRIMAVERA"

Il Direttore Generale Francesco de Sanctis, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Assessore Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale Giovanna Pentenero, in rappresentanza della Regione Piemonte, visto l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 29 ottobre 2009 per la prosecuzione delle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2009/10 concernente l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età", convengono e stipulano la seguente Intesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Decreto n. 9, prot.n. 11466 dell'11 novembre 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento dell'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'autonomia Scolastica, che prevede l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età";

VISTO l'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 29 ottobre 2009 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, sentite le ANCI regionali, per la programmazione e la gestione delle sezioni primavera, sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

PRESO ATTO dei criteri fissati dal Decreto n. 9, prot.n. 11466 dell'11 novembre 2009 del MIUR per l'attivazione delle sezioni primavera per l'a.s. 2009/10;

SENTITA l'ANCI Regionale;

PRESO ATTO del contributo statale nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie rese disponibili dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno scolastico 2009 – 2010 per la prosecuzione e l'attivazione dell'attività educativa a favore di bambini dai 24 ai 36 mesi di età";

VISTA l'Intesa sottoscritta con la Regione Piemonte in data 10 novembre 2009 e relativa alla prosecuzione nell'anno scolastico 2009/2010 della sperimentazione "sezioni primavera" limitatamente alle sezioni attivate nell'anno scolastico 2008/2009;

Sottoscrivono la presente

INTESA

Articolo 1

1. L'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominato "sezione primavera" da realizzarsi con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

2. Tale servizio socio-educativo, integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, concorre all'ampliamento dell'offerta dei servizi per la prima infanzia.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte, sentita l'ANCI Regionale, definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo. Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle "sezioni primavera" (di seguito indicate come "sezioni"), è assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie rese disponibili dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno scolastico 2009-2010 e pari a **€ 1.356.219,00**.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, lettera a) dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 29 ottobre 2009, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, quale base per la definizione delle intese regionali, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2009; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi, di norma, le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno ai bambini con disabilità eventualmente inseriti.

Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere assunto con C.C.N.L. di categoria stipulato con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e deve, inoltre, avere i requisiti di cui all'allegato A) della Delibera della Giunta Regionale n.2-9002 del 20/06/2008;

k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato.

l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero, secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: **€ 20.500,00** per orario da 5 a 6 ore e **€ 24.600,00** per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: **€ 14.760,00** per orario da 5 a 6 ore e **€ 18.040,00** per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 6-9 bambini: **€ 8.200,00** per orario da 5 a 6 ore e **€ 9.840,00** per orario da 7 a 9 ore.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 29 ottobre 2009, in sede regionale viene riconfermato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte il Tavolo Tecnico Interistituzionale di valutazione e confronto con finalità di indirizzo, monitoraggio e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza, nonché con le finalità di cui al punto l) del precedente art. 3.

Il suddetto Tavolo Tecnico risulta costituito da cinque rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, da due rappresentanti della Direzione Istruzione e Formazione Professionale della Regione Piemonte, da un rappresentante della Direzione Politiche Sociali e per la famiglia della Regione Piemonte, da un rappresentante dell'ANCI Piemonte e da cinque rappresentanti della Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. "Comparto Scuola".

Articolo 5

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti nel modo seguente:

- › emanazione di circolare da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, contenente i criteri per l'attivazione del servizio educativo, termini e modalità di presentazione delle richieste di contributi con annessa modulistica che costituisce parte integrante della presente Intesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ne curerà la massima diffusione.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ammetterà al contributo statale, nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2009-2010, in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo statale nell'anno scolastico 2008-2009, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione.

Possono essere ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie e degli eventuali residui statali, nuove sezioni che rispondano ai requisiti di accesso di cui alla presente Intesa ed in possesso degli standard minimi di cui all'allegato A) della Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20/06/2008.

Sarà necessaria, pertanto, l'autorizzazione al funzionamento da parte degli Enti delegati all'esercizio delle funzioni di vigilanza, o in mancanza la relativa richiesta già presentata dalla scuola, in aggiunta alla dichiarazione di autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di funzionamento.

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale fissa criteri e modalità per effettuare le azioni di monitoraggio sulle sezioni primavera autorizzate al funzionamento e ammesse al contributo.

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2009/2010.

Torino, 2009

REGIONE PIEMONTE
L'Assessore Regionale per l'Istruzione e
Formazione Professionale
Giovanna Pentenero

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per il Piemonte
Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis